



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "D. ALIGHIERI"
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Via Friuli Venezia Giulia, 1 – Tel. 0831 866014 – cod. fisc. 91066880740

<http://www.icsdantealighieri.edu.it> - E-mail: bric80800c@istruzione.gov.it - PEC: bric80800c@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI.**

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

a.s. 2020 — 2021

Rendo noto a tutto il personale docente, ata, genitori, alunni il regolamento mediante:

- Publicazione sul sito della scuola;
- Diffusione mediante circolare;
- Informazione ai Docenti, ai Genitori e agli Alunni.

Le **misure organizzative** adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. *Durante lo svolgimento delle attività didattiche*
2. *Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula*
3. *Durante l'utilizzo di strumenti e attrezzature didattici specifici*
4. *Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi*
5. *Nel corso dell'intervallo/ricreazione*
6. *Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni*
7. *Nel periodo di interscuola, mensa e dopo-mensa*
8. *Vigilanza in caso di assenza del docente*
9. *In riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"*
10. *Attività natatoria: vigilanza degli alunni*
11. *Nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione*
12. *Infortuni scolastici degli alunni*
13. *Vigilanza degli alunni in caso di sciopero*
14. *Norme finali*

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e *che*, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2016/2018).

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo anche due entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorvegliano il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Al fine di evitare ingressi non autorizzati negli edifici scolastici durante le attività didattiche, i collaboratori scolastici curano il controllo dei cancelli e degli accessi agli spazi esterni, che ordinariamente devono rimanere chiusi.

3. Vigilanza durante l'utilizzo di strumenti e attrezzature didattici

Le attività che prevedono l'uso di strumenti, attrezzature e materiali specifici (ad esempio: forbici, squadre, compassi, segchetti da traforo, martelli, colle, particolari giochi, o attrezzi ginnici ecc.) devono essere in particolar modo ordinate e razionalmente progettate; la collocazione degli strumenti deve essere funzionale all'uso che se intende fare. In ogni caso il loro utilizzo va rapportato all'età e alla capacità di autocontrollo degli alunni. Gli insegnanti hanno cura di istruire adeguatamente gli alunni ad un responsabile e corretto utilizzo degli strumenti e dei materiali stessi. Ad attività concluse tutti gli oggetti che potrebbero essere fonte di pericolo vanno custoditi in luoghi "fuori portata" degli alunni.

4. Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti nelle classi

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora di pausa sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

La vigilanza durante l'intervallo/ricreazione viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione; gli alunni, di norma, vengono fatti uscire dall'aula e sostano negli spazi interni o esterni sorvegliati dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano, oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza, anche i bagni.

Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, ove possibile, dai collaboratori scolastici. Quando per l'intervallo si utilizzano gli spazi esterni, al suono della campana, i docenti accompagnano la classe fino al cortile.

In ciascun plesso va concordato l'utilizzo degli spazi e stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio interno ed esterno. Il Piano individua giorno per giorno i docenti posti a sorvegliare le diverse aree dello spazio interno ed esterno; se opportuno il piano definisce anche l'uso concordato degli spazi rispetto alle classi. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni di tale piano.

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun cancello di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Se il personale collaboratore scolastico fosse carente, il collaboratore si posiziona presso il cancello da cui esce il maggior numero di alunni o comunque presso l'uscita che potenzialmente presenta maggiori pericoli.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Gli insegnanti sono tenuti alla vigilanza sino al cancello di uscita degli spazi esterni.

Gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria vanno riconsegnati direttamente ai genitori o a persone maggiorenni specificamente delegate dai genitori stessi. Eccezionalmente si accetta la richiesta telefonica del genitore di consegna del minore ad una persona indicata, previa verifica dell'identità di tale persona.

Sarà cura degli insegnanti organizzare gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale in un gruppo ordinato. Tali alunni sono accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico e consegnati al personale preposto dall'Amministrazione Comunale a tale mansione, che li prende in custodia durante il viaggio.

7. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA — Area A (CCNL).

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente (CCNL 2006/2009; D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

8. Vigilanza in caso di assenza del docente

In caso di assenza del docente di classe, in attesa dell'arrivo del docente supplente o qualora non ne sia possibile la sostituzione, al fine di garantire comunque la vigilanza, gli alunni sono suddivisi in gruppi ed assegnati ad altre classi. A tale scopo in ogni plesso viene predisposto un apposito piano di smistamento.

9. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato in caso di necessità da un collaboratore scolastico.

10. Attività natatoria: vigilanza degli alunni

Durante il tragitto scuola-piscina, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti. La vigilanza degli alunni è a carico del personale scolastico anche durante l'attività in oggetto, anche nel locale ove è situata la vasca e negli spogliatoi, ove l'insegnante è tenuto ad essere presente, nel limite del possibile, per tutto il tempo e a verificare la presenza durante l'attività dell'Assistente bagnanti o degli istruttori concordati.

11. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali e ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti potranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori, espresso e firmato sul libretto personale o su apposito modello. Successivamente, in occasione dell'uscita, verrà fornita alla famiglia la sola informazione sulla meta e il percorso.

Per l'organizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto e va acquisita l'autorizzazione del Dirigente.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92). In casi particolari, se la valutazione delle circostanze è favorevole (es. accompagnamento di classi ad eventi sportivi, musei o mete con previsione di attività poco dispersive), è possibile autorizzare un più basso rapporto docente/alunni.

Per ciascuna visita guidata o viaggio d'istruzione è necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.

Qualora venga utilizzato un mezzo di autotrasporto è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza da parte di ciascun alunno.

Il giorno del viaggio deve essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione.

Ogni alunno deve essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della scuola ed eventuali recapiti telefonici.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

12. Procedure organizzative in caso di infortunio.

In caso di infortunio si attivano le seguenti procedure:

- prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;
attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno.
- dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare con precisione il modello di denuncia infortuni. La segreteria provvederà a trasmettere quest'ultimo all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.
- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

13. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

14. forme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi possono integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente.